

L'Adunanza plenaria ribadisce la inderogabilità dei casi di annullamento con rinvio della sentenza di primo grado previsti dall'art. 105 c.p.a., tra i quali non rientra l'erronea declaratoria d'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, ma evidenzia altresì che è sempre possibile per il giudice d'appello riqualificare il dispositivo delle sentenze in rito, quando accerti la patologica eversione da parte del giudice di prime cure dall'obbligo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato o dall'obbligo di motivazione, con possibile integrazione delle ipotesi di annullamento con rinvio per violazione del diritto di difesa e nullità della sentenza impugnata.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 28 settembre 2018, n. 15 – Pres. Frattini, Est. Russo

Processo amministrativo – Appello – Annullamento con rinvio – Carattere inderogabile delle ipotesi – Creazione di nuova categoria – Esclusione.

Processo amministrativo – Appello – Annullamento con rinvio – Erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse – Esclusione.

Processo amministrativo – Appello – Riqualificazione del dispositivo delle sentenze di rito – Condizioni.

Processo amministrativo – Appello – Annullamento con rinvio – Lesione del diritto di difesa – Nullità della sentenza – Fattispecie.

L'art. 105, co. 1, c.p.a. indica talune specifiche categorie inderogabili di casi d'annullamento con rinvio, ognuna delle quali è implementabile nel suo specifico ambito dalla giurisprudenza attraverso una rigorosa interpretazione sistematica del testo vigente del Codice, senza possibilità alcuna di pervenire o di tendere alla creazione surrettizia d'una nuova categoria (e, dunque, d'una nuova norma processuale) o, peggio, all'arbitraria interpretazione motivata senza passare al previo vaglio del Giudice delle leggi, dalla prevalenza del solo principio del doppio grado di giudizio rispetto ad altri parametri costituzionali (1).

La nuova nomenclatura contenuta nel vigente art. 105 c.p.a. non ammette tout court l'erronea declaratoria d'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse quale sussumibile nella categoria della lesione dei diritti della difesa, sol perché su talune questioni di merito non si attua il doppio grado di giudizio. Per contro, l'annullamento della sentenza con rinvio al primo Giudice può conseguire, nel caso indicato dalla Sezione remittente, solo a fronte di evidenti ed irrimediabili patologie del complesso della motivazione e non di singole distonie tra il chiesto e il pronunciato, ossia a fronte di quei, per vero, marginali casi in cui è inutilizzabile il decisum (che ridonda quindi nella nullità della sentenza) e sono stati conculcati i diritti di difesa di tutte le parti (P.A. inclusa) (2).

E' sempre possibile, in linea di principio, riconoscere al Giudice d'appello il potere di sindacare il contenuto della motivazione dell'impugnata sentenza, affinché si possa riqualificare il dispositivo delle sentenze in rito ex art. 35, co. 1, c.p.a., ove s'accerti la patologica eversione del Giudice di prime cure dall'obbligo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o dall'obbligo di motivazione (artt. 74 e 88 c.p.a.) – trattandosi, com'è noto, di vicende che impingono sulla struttura inderogabile ed essenziale della sentenza, rispetto all'oggetto del processo –, a condizione, però, che tal patologia, foss'anche per evidenti errori sui fatti di causa tali da alterare la stessa possibilità di difesa delle parti, investa il complesso della motivazione stessa e non una sola sua parte (invece emendabile nei modi ordinari) o, peggio, il punto di diritto affermato (specie se questo, al di là della precisione semantica o d'una buona forma espositiva, sia fedele agli indirizzi consolidati o prevalenti della giurisprudenza di questo Consiglio) (3).

E' evidente che dette ultime ipotesi costituiscano, ovviamente alle condizioni testé evidenziate, tanto una lesione dei diritti della difesa sostanziale delle parti nel grado di riferimento, quanto una vicenda di nullità della sentenza ed implicano, per forza di cose, l'annullamento con rinvio ex art. 105, co. 1, c.p.a. (4).

(1-4) I. – Con la sentenza in rassegna l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato – chiamata a pronunciarsi dalla sentenza non definitiva della Quarta Sezione n. 2122 del 2018 (oggetto della News US in data 11 aprile 2018) sui presupposti applicativi dell'art. 105 c.p.a., con specifico riferimento alla sorte processuale della sentenza che ha erroneamente pronunciato la inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza d'interesse – a conclusione di un articolato esame della disciplina processuale in materia, è giunta ad elaborare i quattro principi di diritto di cui alle massime, escludendo, da un lato, che la fattispecie esaminata rientri in una delle inderogabili ipotesi di annullamento con rinvio previste dall'art. 105 c.p.a., ma riconoscendo, dall'altro lato, il potere del giudice d'appello di sindacare la motivazione della sentenza impugnata al fine di riqualificare, al ricorrere di condizioni specificamente indicate, il dispositivo delle sentenze di rito, potendo all'esito di tale riqualificazione ritenersi sussistere ipotesi di lesione del diritto di difesa in primo grado ovvero di nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione, con conseguente ricorrere delle relative ipotesi di annullamento con rinvio.

Con la pronuncia in esame giungono quindi a quattro le sentenze dell'Adunanza plenaria sul tema dell'individuazione dell'esatto ambito applicativo dell'art. 105 c.p.a., dovendosi richiamare le seguenti precedenti pronunce:

- la sentenza 30 luglio 2018, n. 10 (oggetto della News US in data 4 settembre 2018), che ha esaminato la rimessione di cui alla sentenza non definitiva della Quinta Sezione n. 2161 del 2018 (oggetto della News US in data 12 aprile 2018), riferita

alla sorte in appello della sentenza che ha erroneamente pronunciato la irricevibilità del ricorso di primo grado;

- la sentenza 30 luglio 2018, n. 11 (oggetto della News US sempre in data 4 settembre 2018), che ha esaminato la rimessione alla Plenaria effettuata dalla sentenza non definitiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana n. 223 del 2018 (oggetto della News US in data 24 aprile 2018), relativa alle conseguenze in appello della impugnativa di una sentenza che abbia erroneamente pronunciato la inammissibilità o irricevibilità del ricorso di primo grado;
- la sentenza 5 settembre 2018, n. 14 (oggetto della News US in data 18 settembre 2018), che ha esaminato la rimessione di cui all'ordinanza della Terza Sezione n. 2472 del 2018 (oggetto della News US in data 3 maggio 2018), riferita alla sorte processuale della sentenza di primo grado che ha totalmente e immotivatamente ommesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, seppur correlata all'esito vittorioso dell'azione di annullamento.

II. – Il deferimento alla Plenaria da parte della Quarta Sezione aveva ad oggetto una complessa fattispecie che può essere così sintetizzata:

- alcuni residenti e due associazioni di tutela ambientale impugnavano davanti al T.a.r. per la Liguria gli atti della serie procedimentale preordinata alla localizzazione e alla realizzazione, nel Comune di Rapallo, di un impianto per la depurazione e il trattamento primario e secondario delle acque reflue;
- il T.a.r. per la Liguria, sez. I, riuniti i ricorsi proposti, con sentenza in forma semplificata n. 585 del 2013 ha dichiarato l'inammissibilità dei gravami per difetto di interesse, in ragione della natura endo-procedimentale e, dunque, non autonomamente impugnabile, di una parte degli atti gravati e, per la restante parte di essi, per l'assenza dei necessari requisiti di attualità e concretezza dell'interesse azionato, trattandosi di approvazione di progetto preliminare di opera pubblica;
- avverso la citata sentenza hanno proposto appello alcuni residenti, evidenziando la immediata lesività degli atti gravati e in specie dell'approvazione del progetto preliminare del nuovo depuratore, stante la prevista allocazione del nuovo impianto in un sito precisamente individuato e posto ad una distanza considerevolmente ravvicinata rispetto alla loro abitazione, comunque inferiore alla distanza legale prescritta;
- esaminando l'appello il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo a mezzo del quale gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado laddove contenente la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi introduttivi del giudizio

per carenza d'interesse, evidenziando in senso contrario che il gravato progetto preliminare era invero da qualificare come definitivo, agli effetti edilizi e paesaggistici, e quindi immediatamente lesivo, così come erano da ritenere lesive le impugnate varianti urbanistiche e la decisione di non sottoporre a VIA il progetto preliminare;

- la sentenza non definitiva n. 2122 del 2018 della Quarta Sezione concludeva quindi che la decisione gravata meritava di essere riformata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità, per difetto di interesse, dei ricorsi introduttivi del giudizio, interrogandosi poi su *"quali debbano essere le conseguenze di siffatta pronuncia"* e in tal quadro ritenendo di dover rimettere all'Adunanza plenaria una serie di questioni interpretative.

In particolare la Quarta Sezione ha rimesso all'Adunanza plenaria le seguenti questioni:

- a) se alle ipotesi di annullamento con rinvio di cui all'art. 105 c.p.a. debba attribuirsi portata tassativa ovvero natura di clausola generale suscettibile di essere riempita, nel contenuto, attraverso l'elaborazione giurisprudenziale;
 - a1) nel primo caso, quali siano le ipotesi di annullamento con rinvio da intendersi come tassative;
 - a2) nel secondo caso, quali siano i criteri che devono guidare il giudice nell'attività di interpretazione dei fatti processuali, onde qualificarli come cause di annullamento con rinvio;
- b) se, alla luce della nuova nomenclatura contenuta nel vigente art. 105 c.p.a., l'erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse debba (o possa) essere ricompresa nella categoria della lesione dei diritti della difesa, come perdita del (normativamente previsto) doppio grado di giudizio nel merito, con conseguente annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice;
- c) anche a prescindere da tale ultima soluzione, se ed entro quali limiti e secondo quali criteri possa riconoscersi al giudice di secondo grado il potere di sindacare il contenuto della motivazione dell'impugnata sentenza, al fine di riqualificare il (formale) dispositivo di declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse in un (sostanziale) accertamento della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o dell'obbligo di motivazione (artt. 74 e 88 c.p.a.), intesa - questa - come elemento essenziale della sentenza, rispetto all'oggetto del processo;

- d) se dette ultime ipotesi costituiscono (o a quali condizioni possano costituire), rispettivamente, lesione dei diritti della difesa o ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.

III. – La sentenza dell'Adunanza plenaria n. 15 del 2018 – premesso che le questioni sulla portata applicativa dell'art. 105, poste da altre Sezioni, erano state già esaminate dal medesimo consesso con pronunce ispirate a una rigorosa delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 105 c.p.a., ma con riferimento a quesiti e vicende differenti dalla questione oggetto del presente giudizio - giunge alla formulazione dei principi di diritto richiamati sulla base del seguente percorso argomentativo:

- sul tema del possibile ampliamento delle ipotesi di annullamento della sentenza appellata con rinvio al TAR di cui all'art. 105 c.p.a.:
 - e) è questione delicata sia in ragione del dato testuale dell'art. 105 c.p.a. sia perché incide sul raggiunto punto di equilibrio tra il principio (in sé non assoluto e non costituzionalizzato) del doppio grado di giurisdizione di merito ed il principio (questo sì *tout court* costituzionalizzato) della ragionevole durata del giudizio e dell'economicità dei mezzi di impugnazione:
 - e1) il ritorno dinanzi al giudice di primo grado ha un costo che appare accettabile nei casi indicati espressamente nell'art. 105, comma 1, c.p.a., qual rimedio contro il ben più oneroso mantenimento di gravi patologie della sentenza di primo grado, ma se riferito a tutti i casi di erronea declaratoria d'inammissibilità o d'improcedibilità, costringe la parte stessa ad un nuovo lungo e defatigante percorso tra primo e secondo grado;
 - e2) la sentenza della Corte cost. n. 77/2007 ha indicato nel principio di ragionevole durata del processo un significativo parametro interpretativo per le norme processuali;
 - f) già l'Adunanza generale del Consiglio di Stato, nel parere n. 236/94 del 6 ottobre 1994 sullo schema di disegno di legge per la riforma del processo amministrativo, suggerì, in sede di riforma dell'art. 35 della l. 1034/1971, che si decidesse in appello «*sempre senza rinvio*» e nel precedente parere n. 16/89 dell'8 febbraio 1990 su analogo disegno di legge di riforma, osservò che «*l'annullamento con rinvio presenta l'inconveniente di dar luogo a quattro gradi di giudizio, oltre a mantenere in vita la distinzione tra vizi di procedura che possono, oppure no, dar luogo a rinvio*»; antichi richiami che dimostrano il tendenziale rifiuto di estendere l'art. 105 oltre ai casi che, con prudente

ragionevolezza, già gli arresti della giurisprudenza hanno voluto ricondurvi;

g) l'art. 101, comma 2, c.p.a. conferma la soluzione da ritenere preferibile: nel prevedere che per le parti diverse dall'appellante principale la riproposizione delle domande non esaminate (o assorbite) può avvenire anche con semplice memoria difensiva, senza necessità di appello incidentale, esclude che in caso di omessa pronuncia su una specifica ed autonoma domanda (che implica la violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) l'appellato sia costretto a cominciare *ex novo* un giudizio di primo grado e possa invece riproporre in grado di appello la domanda non esaminata;

g1) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è, quindi, equiparabile ad una ipotesi di violazione del diritto di difesa: in questo caso, infatti, la parte non lamenta di non essersi potuta difendere nel corso del procedimento, ma lamenta un vizio che attiene al contenuto della decisione, che risulta incompleto rispetto ai motivi o alle domande proposte;

g2) diverso può essere il caso - la cui individuazione determinerebbe la regressione della causa al primo giudice - in cui manchi del tutto la pronuncia sulla domanda o il giudice pronunci su diversa domanda, ovvero sulla domanda fatta valere in giudizio il giudice di primo grado abbia pronunciato con motivazione inesistente o apparente (come chiarito dalle decisioni nn. 11 e 12 della stessa Adunanza plenaria);

- sulla tassatività delle ipotesi di cui all'art. 105 c.p.a.:

h) la struttura ed il significato dell'art. 105 esprimono concetti e valori condivisi, già ancor prima dell'emanazione del Codice, nell'ordinamento generale e nell'unitarietà del processo, pur nelle definite e differenti declinazioni di questo; tra i principi comuni agli ordinamenti processuali civile e amministrativo vi è infatti quello in virtù del quale la sentenza di appello si sostituisce alla sentenza di primo grado ed il Giudice di appello decide nel merito, pure quando il Giudice d'appello rilevi un vizio del processo o di detta sentenza;

i) nè v'è un dato testuale che abiliti l'interprete a sfuggire da una tassatività delle ipotesi di rinvio al primo Giudice, che condivide non solo il principio generale d'eccezionalità della regressione della causa al grado inferiore, ma pure un insieme di presupposti ben definiti, comuni agli ordinamenti

processuali civile e amministrativo, e non altrimenti valutabili e, dunque, neppure estensibili a vicende che ontologicamente ne divergono; d'altra parte le previsioni dell'art. 105 c.p.a., sia pure senza ricorrere alla descrizione analitica dei vizi, individuano un insieme chiuso, determinato e tipico di vizi:

- i1) nullità della sentenza: si tratta di patologie non tipizzate a priori, ma evidenziate grazie ad una appropriata lettura, da parte dell'interprete, sulle garanzie dell'integrità della sentenza: sentenza con dispositivo assurdo, incomprensibile o incerto; sentenza emessa nei confronti di parti inesistenti o decedute prima dell'instaurazione del giudizio; sentenza pronunciata *a non iudice*; sentenza resa da un collegio giudicante illegittimamente composto;
- i2) lesione del diritto di difesa: le ipotesi sono tipiche e presuppongono la violazione di norme che prevedono poteri o garanzie processuali strumentali al pieno esercizio del diritto di difesa, tra cui la mancata concessione d'un termine a difesa, l'omesso avviso della data d'udienza, l'erronea fissazione dell'udienza durante il periodo feriale, la violazione dell'art. 73, co. 3, c.p.a. per aver il Giudice posto a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio e non prospettata alle parti, la definizione del giudizio in forma semplificata senza il rispetto delle garanzie processuali prescritte dall'art. 60 c.p.a., la sentenza pronunciata senza che fosse dichiarata l'interruzione nonostante la morte del difensore;
- i3) mancanza del contraddittorio: è essenzialmente riconducibile al caso in cui si sarebbe dovuto integrare il contraddittorio o non si sarebbe dovuto estromettere una parte, così che una o più parti vengono in radice e sin dall'inizio private della possibilità di partecipare al giudizio-procedimento;
 - i3.1) ma in applicazione del c.d. "principio della ragione più liquida", l'art. 49, co. 2, c.p.a., consente al Giudice di secondo grado di statuire pure a contraddittorio non integro, qualora il ricorso risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato;
 - i3.2) del pari, di per sé neppure la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato potrebbe giustificare la rimessione al primo Giudice, essendo dirimente la constatazione che, una volta che il Giudice

dichiari la domanda irricevibile, inammissibile o improcedibile, la pronuncia v'è stata, ancorché vi ravvisi un ostacolo processuale che gli impedisce l'esame del merito;

- j) la tassatività delle ipotesi di cui all'art. 105 non è smentita e trova anzi un'ulteriore conferma anche nella espressa previsione di rinvio al primo giudice in caso di erronea declaratoria circa l'estinzione o la perenzione del giudizio;
 - j1) essa esprime, infatti, oltre che una volontà "positiva" (includere la perenzione e l'estinzione tra i casi di regressione), pure una chiara volontà "negativa", la scelta, cioè, d'escludere dai casi dell'annullamento con rinvio tutte le ipotesi di erronea chiusura in rito del processo (irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità), diverse rispetto a quelle espressamente tipizzate (estinzione e perenzione);
 - j2) non tutte le pronunce in rito determinano la rimessione al primo giudice, ma solo quelle che non hanno già comportato una previa deliberazione sulla natura dell'interesse azionato (se tutelabile, o no) e sulla tempestività dell'azione (come nel caso di estinzione e perenzione);
- k) né rileva il fatto che il codice del processo contabile abbia una norma espressa sul rinvio al primo giudice quando erroneamente questi pronunci su questioni pregiudiziali senza deliberare il merito di quella causa; il Giudice contabile ha più poteri di quello amministrativo perché il Codice di rito del primo è diverso rispetto a quello del secondo, onde a più forte ragione occorrerebbe una novella all'art. 105, mentre non sembra veramente possibile inferire automaticamente dall'art. 119 del codice di giustizia contabile un concetto valido per reinterpretare l'art. 105, comma 1, c.p.a., non solo per la stratificazione di pronunce in senso contrario, ma perché la Corte dei conti ha altre funzioni;
- sulla possibile riconduzione alle ipotesi di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e conseguente violazione del diritto di difesa:
 - l) si evidenzia come la Sezione remittente abbia richiamato precedenti giurisprudenziali relativi a fattispecie particolari, che sarebbero tali da sollecitare una maggior larghezza nell'identificazione delle ipotesi d'annullamento con rinvio; ma la Plenaria rileva come, invero, i casi richiamati abbiano affermato principi pacifici in tema di violazione dei diritti della difesa o in tema di nullità della sentenza, rispetto ai quali l'art. 105, comma 1, c.p.a., già sarebbe stato da solo utile, senza forzarne le

clausole chiuse e tipizzate, a fornire idonea soluzione, rimediandole appunto con la remissione al primo Giudice, stante la motivazione di fatto inesistente, tale, quindi, da vulnerare il diritto di difesa delle parti;

m) la categoria della nullità degli atti processuali soggiace ad un principio di tassatività tendenziale, che si rinviene nell'art. 156, primo comma, c.p.c., che si può reputare principio generale del processo (ai sensi del citato rinvio esterno ex art. 39 c.p.a.) ed in virtù del quale la nullità può esser dichiarata solo se è comminata dalla legge (nullità testuale):

m1) ma la rigida tassatività delle nullità processuali è, tuttavia, ridimensionata dal secondo comma dello stesso art. 156, il quale consente di pronunciare comunque la nullità (pur in assenza di una puntuale previsione testuale), «... *quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo...*», sì da introdurre, pure in materia processuale, un'ipotesi di nullità "virtuale";

m2) non sfugge il carattere eccezionale della nullità processuale virtuale, la quale richiede la carenza di requisiti formali, opera perciò soltanto per le nullità formali (e non per quelle c.d. extraformali) e postula, inoltre, che la forma mancata sia indispensabile ai fini del raggiungimento dello scopo cui l'atto è preordinato;

n) la nullità della sentenza può essere determinata dal difetto sostanziale di motivazione:

n1) il difetto assoluto di motivazione integra allora un caso di nullità della sentenza, per il combinato disposto degli artt. 88, comma 2, lett. d) e 105, comma 1, c.p.a., non rimediabile attraverso il potere di correzione spettante al Giudice d'appello; anche alla luce del principio processuale di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c., d'altronde, la motivazione rappresenta l'indispensabile requisito formale/sostanziale affinché la sentenza raggiunga il suo scopo;

n2) ma il difetto assoluto di motivazione non s'identifica con la motivazione illogica, contraddittoria, errata, incompleta o sintetica, ma è un vizio di ben più marcata gravità, che dà luogo ad una sentenza abnorme ancor prima che nulla;

n3) per aversi nullità occorre una grave ed irrimediabile anomalia motivazionale che si rinviene sia nella mancanza assoluta di motivi sotto gli aspetti materiale e grafico, sia nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente

assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile;

- n4) la motivazione apparente non è sindacabile dal giudice, in quanto essa costituisce un atto d'imperio immotivato, e dunque non è nemmeno integrabile, se non con il riferimento alle più varie, ipotetiche congetture, ma una sentenza "congetturale" è, per definizione, una non-decisione giurisdizionale – o, se si preferisce e all'estremo opposto, un atto di puro arbitrio – e, quindi, un atto di abdicazione alla *potestas iudicandi*;
- o) è sempre possibile, in linea di principio, riconoscere al Giudice d'appello il potere di sindacare il contenuto della motivazione dell'impugnata sentenza, affinché si possa riqualificare il dispositivo delle sentenze in rito ex art. 35, co. 1, c.p.a., ove s'accerti la patologica eversione del Giudice di prime cure dall'obbligo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o dall'obbligo di motivazione (artt. 74 e 88 c.p.a.) – trattandosi, com'è noto, di vicende che impingono sulla struttura inderogabile ed essenziale della sentenza, rispetto all'oggetto del processo– a condizione, però, che tale patologia (da qualunque causa determinata), investa il complesso della motivazione stessa e non una sola sua parte (invece emendabile nei modi ordinari) o, peggio, il punto di diritto affermato (specie se questo, al di là della precisione semantica o d'una buona forma espositiva, sia fedele agli indirizzi consolidati o prevalenti della giurisprudenza di del Consiglio di Stato); è evidente che dette ultime ipotesi costituiscono, tanto una lesione dei diritti della difesa sostanziale delle parti nel grado di riferimento, quanto una vicenda di nullità della sentenza ed implicano, per forza di cose, l'annullamento con rinvio ex art. 105, co. 1, c.p.a.

IV. – Per completezza si segnala quanto segue:

- p) sulla sentenza non definitiva della Quarta Sezione n. 2122 del 2018, da cui è scaturita la sentenza in rassegna, e sugli ulteriori atti di deferimento all'Adunanza plenaria di questioni attinenti alla interpretazione dell'art. 105 c.p.a. (Cons. Stato, Sezione Quinta, sentenza non definitiva n. 2161 del 2018, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sentenza non definitiva n. 223 del 2018, Cons. Stato, Sezione Terza, ordinanza n. 2472 del 2018) cfr. l'articolata analisi di V.SORDI, *Dubbi interpretativi sulla individuazione dei casi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado, secondo l'art. 105 c.p.a.: il significato dell'espressione <lesione del*

diritto di difesa> e la portata del principio devolutivo dell'appello in *Foro amm.*, 2018, fasc. 3, 393-403, ove sono rinvenibili ampi riferimenti giurisprudenziali;

- q) per una prima ampia lettura delle prime tre citate pronunce dell'Adunanza plenaria cfr. M.A. SANDULLI, *Il Consiglio di Stato è giudice in unico grado sulle domande declinate o pretermesse dal TAR. La Plenaria definisce i confini del rinvio al primo giudice e stigmatizza la motivazione apparente delle sentenze in Federalismi*, 19 settembre 2018;
- r) sul tema della nullità della sentenza di primo grado, quale ipotesi di annullamento con rinvio da parte del giudice di appello, cfr. R. DE NICTOLIS, *Codice del processo amministrativo*, Milano, 2017, IV ed., 1567; in giurisprudenza si è ritenuto che sia nulla la sentenza priva dell'elemento essenziale della motivazione con conseguente rinvio al T.a.r. da parte di Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4914 in *Urbanistica e appalti*, 2013, 1344 (m);
- s) sul principio per cui *"l'attività di contestualizzazione e di sussunzione del principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. proc. amm. in relazione alle peculiarità del caso concreto, spetta alla Sezione cui è rimessa la decisione del ricorso"* cfr. Cons. Stato, adunanza plenaria, sentenza 23 febbraio 2018, n. 2 (oggetto della News US in data 5 marzo 2018);
- t) si rinvia, per ulteriori approfondimenti, alle citate recenti News US in data 4 settembre 2018, aventi ad oggetto le pronunce dell'Adunanza plenaria nn. 10 e 11 del 2018, e 18 settembre 2018, avente ad oggetto la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 14 del 2018, ove sono rinvenibili ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza.